

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 249

DEL 8.10.2012

OGGETTO: Regolamento
per la mobilità negli alloggi
di proprietà comunale e
dello I.A.C.P.

L'anno duemiladodici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTO

l'art. 18 della L. R. 2/7/1997 n. 18, e il DPRG 11 aprile
2001, n. 633 " Regolamento per la gestione della
mobilità degli alloggi ERP";

VISTO

l'art. 1 comma 2 del citato DPRG 11 aprile 2001, n.
633 che stabilisce: i programmi di mobilità possono,
previa intesa e/o convenzione tra gli Enti gestori del
patrimonio pubblico, riguardare l'intero patrimonio di
Edilizia pubblica indipendentemente dalla titolarità
delle proprietà;

RITENUTO

doveroso provvedere in merito dettando norme che
regolino unicamente la mobilità tra assegnatari di
alloggi di proprietà comunale e dello I.A.C.P.;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale:

DETERMINA

di approvare il Regolamento appresso riportato, che
forma parte integrante della presente determina
"concernente la mobilità degli assegnatari di alloggi di
proprietà comunale e dello I.A.C.P.", in conformità dei
principi dettati DPRG 11 aprile 2001, n. 633,
indipendentemente dalla titolarità della proprietà.

REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLO I.A.C.P.

Art. 1. Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina la mobilità degli Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) indipendentemente dalla titolarità della proprietà entro l'ambito territoriale di competenza dell'IACP di Avellino, in conformità ai principi dettati dall'art. 18 della L.R. 2/7/1997 n. 18, e dal DPRG 11 aprile 2001, n. 633 "Regolamento per la gestione della mobilità degli alloggi ERP".

Ai fini del presente Regolamento, si intende per "mobilità" la possibilità per gli Inquilini di alloggi ERP di ottenere in cambio dell'alloggio assegnato, un alloggio diverso per caratteristiche ed ubicazione, per le motivazioni e con le finalità illustrate nei successivi articoli.

Art. 2. Finalità.

La mobilità degli utenti degli alloggi ERP è consentita per le seguenti finalità:

- a. avvicinamento al luogo di lavoro;
- b. soddisfare esigenze legate a modifiche del nucleo familiare, a peculiari condizioni familiari e/o di salute;
- c. favorire la permanenza in alloggi di ERP di coloro che necessitano di sostegno sanitario o sociale;
- d. risoluzione di problematiche derivanti da situazioni di grave disagio abitativo, sociale od economico;
- e. razionalizzare l'utilizzo del patrimonio abitativo pubblico, tenendo in considerazione le esigenze degli assegnatari e dell'Ente;
- f. consentire all'IACP di attuare programmi, come nei casi di risanamento o ristrutturazione, per l'esecuzione dei quali sia necessaria la piena disponibilità degli alloggi.

Sarà comunque attribuita, massima priorità ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento dell'alloggio o ristrutturazione edilizia.

Art. 3. Procedure di attuazione della mobilità.

Il cambio dell'alloggio può essere disposto a seguito delle seguenti procedure:

- a. scambio consensuale tra assegnatari, autorizzato dall'IACP;
- b. per scambi consensuali di alloggi comunali gestiti o non dallo IACP le domande, potranno essere accolte solo su conforme decisione di entrambe le amministrazioni territorialmente competenti;

Art. 4. Requisiti soggettivi per ottenere il cambio alloggio.

Requisiti soggettivi per cambi consensuali:

- a. che non sussistano motivi di annullamento, revoca dell'assegnazione e/o cause di decadenza dall'assegnazione, anche se non ancora dichiarata; (art. 14 comma 4, art. 19, art. 20, art. 30 della L.R. 18/97;
- b. che il canone e gli oneri accessori siano stati regolarmente versati e non vi siano situazioni di morosità;
- c. che non vi siano pendenti vertenze legate al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, regolamentari e di legge;
- d. che non vi siano ospiti non autorizzati presso l'alloggio;
- e. non aver ottenuto altri cambi nell'ultimo triennio;

Non è concesso il cambio prima di due anni dall'assegnazione salvo che per gravi motivi di salute, idoneamente documentati mediante una esaustiva relazione sanitaria. Non possono ottenere il cambio di alloggio coloro che sono titolari di provvedimenti di assegnazione provvisoria e/o di requisizione;

Art. 5. Spese

Le spese di trasloco e volturazione / attivazione contratti utenze per i cambi alloggio consensuali sono integralmente a carico degli Inquilini.

Unitamente alla domanda di scambio alloggi consensuale, deve essere presentata l'attestazione di pagamento del contributo per diritti di segreteria, a favore dell'IACP di Avellino.

Art. 6. Scambio alloggi

Al fine di favorire ed agevolare l'incontro e la soddisfazione delle esigenze degli Inquilini, l'IACP raccoglie le istanze volte ad ottenere un cambio alloggio consensuale.

Gli Assegnatari interessati devono presentare all'IACP la richiesta di autorizzazione ad effettuare lo scambio consensuale dei rispettivi alloggi.

Lo scambio, previa autorizzazione formalizzata con provvedimento del Direttore Generale, varrà ad ogni effetto dalla data della sottoscrizione del contratto di locazione e contestuale sottoscrizione del verbale di consegna alloggio.

Qualora le domande di scambio consensuale dovessero interessare alloggi non gestiti dall'IACP, le stesse potranno essere accolte solo previa intesa e/o convenzione tra gli Enti Gestori del patrimonio pubblico, riguardante l'intero patrimonio di Edilizia Pubblica, indipendentemente dalla titolarità delle proprietà.

Art. 7. Cambi d'Ufficio

Nei casi in cui l'Ente abbia necessità di attuare programmi di risanamento o ristrutturazione, la cui esecuzione comporta la piena disponibilità degli alloggi, viene disposto un cambio d'ufficio. Ove l'assegnatario lo richieda espressamente, è facoltà dell'Ente consentire, ove possibile, di rientrare nell'alloggio di provenienza una volta terminati i lavori.

I cambi proposti nell'ambito della progettazione, in eventuale collaborazione con altre strutture socio-assistenziali, nonché per il caso di esecuzione dei lavori, sono disposti con Provvedimento del Direttore Generale.

Detto provvedimento può precisare se ed in che misura, l'IACP intende farsi carico delle spese di trasloco e conseguenti. L'IACP può altresì disporre di imprese di propria fiducia per lo svolgimento in proprio dei traslochi disposti nell'ambito di lavori edilizi.

Art. 8. cambi finalizzati all'acquisto

In occasione dell'approvazione di un piano di vendita per alloggi di edilizia sovvenzionata, possono presentare domanda di cambio alloggio gli assegnatari di alloggi non cedibili (cioè non compresi nel piano di vendita) che chiedono il cambio con un alloggio cedibile. In tal caso hanno diritto di precedenza sugli altri richiedenti il cambio per lo stesso alloggio. In caso di accoglimento l'assegnatario deve inoltrare domanda di acquisto contemporaneamente alla stipula del nuovo contratto di locazione. Gli assegnatari di alloggi cedibili (cioè compresi nel piano di vendita) possono chiedere il cambio con un alloggio cedibile e hanno diritto di preferenza sugli altri richiedenti il cambio per lo stesso alloggio.

=====
VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO
=====